

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 20.12.2017, n. 18384***

*Procedimento a carico di due ex amministratori della Fibronit S.p.A. di Broni per i delitti di disastro innominato colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato in relazione agli eventi lesivi per l'ambiente e per la vita e l'integrità fisica di una pluralità di soggetti, cagionati, secondo l'accusa, dall'immissione su larga scala delle polveri dell'amianto utilizzato nel ciclo produttivo dello stabilimento.*

La Cassazione conferma l'assoluzione degli imputati pronunciata dal giudice d'appello per insussistenza di una posizione di garanzia e per l'impossibilità di riconoscere in capo agli imputati la consapevolezza della persistenza sui luoghi di lavoro di un incombente pericolo per la vita delle persone offese, e la previsione degli eventi mortali occorsi. La Suprema Corte, pur rigettando le doglianze del Procuratore Generale in punto di accertamento del nesso di causa, trattandosi di tematica affrontata soltanto incidentalmente dalla Corte d'Appello e che non era stata posta a fondamento dell'assoluzione degli imputati, rileva come le motivazioni della sentenza sul punto non risultino sorrette dal necessario rigore logico richiesto ai fini della valutazione della prova scientifica a processo.

La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Pavia aveva dichiarato l'estinzione del reato di disastro per prescrizione e aveva assolto gli imputati dai reati di omicidio colposo loro ascritti *"perché il fatto non costituisce reato"*.

Tra i motivi di ricorso presentati dal Procuratore Generale avverso tale pronuncia, v'è anche la doglianza relativa a un presunto difetto di motivazione della sentenza di appello che, in punto di accertamento del nesso di causa, nel riportare gli approdi del mondo scientifico in ordine alla correlazione tra esposizioni successive all'innescò della patologia e periodo di latenza della neoplasia, avrebbe fatto esclusivo richiamo agli studi più recenti in materia di patologie asbesto correlate, screditando la teoria della correlazione dose risposta.

Sul punto, la Cassazione osserva preliminarmente che **compito del giudice** che si trovi a dover valutare la sussistenza del nesso causale tra esposizioni professionali ad amianto e malattie in concreto occorse è quello di *"procedere all'inquadramento della vicenda processuale per stabilire se, in considerazione della intensità e del tempo di esposizione all'amianto, dell'epoca di insorgenza della patologia conclamata, dal ruolo di garanzia assunto dagli imputati in base alla carica, della durata di questa, delle conoscenze scientifiche e tecniche del tempo di esposizione, fino alla definitiva cessazione della lavorazione all'inizio degli anni 90, la legge scientifica potesse trovare nella fattispecie concreta declinazione"*.

Percorso che il **giudice d'appello** avrebbe seguito, finendo per concludere che *"non ricorr[e] un unanime orientamento circa la dimostrata accelerazione dell'induzione al protrarsi dell'esposizione all'amianto da cui deriverebbe la concorrente responsabilità degli imputati negli omicidi colposi"*.

Più in particolare, i giudici di appello avevano ritenuto che le conclusioni raggiunte sul punto dal GUP che, qualificato il mesotelioma quale patologia dose correlata, aveva attribuito rilevanza causale a tutte le esposizioni ad amianto subite dai lavoratori, *"non solo non appaiono sufficienti, ma non sono più attuali e quindi idonee a sorreggere la motivazione"*.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 20.12.2017, n. 18384***

A tale riguardo, anzitutto la Corte d'Appello aveva richiamato due recenti sentenze del Tribunale di Milano che avevano sostenuto l'assenza di prova in ordine all'esistenza di una legge scientifica idonea ad affermare l'effettiva esistenza dell'effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione all'amianto; in secondo luogo, aveva sottolineato l'esistenza di studi scientifici più recenti rispetto a quelli richiamati dal GUP, che avrebbero evidenziato il permanere a tutt'oggi di importanti limiti conoscitivi in ordine al funzionamento del meccanismo di cancerogenesi da amianto.

Sulla scorta di tali elementi, i giudici avevano quindi escluso che le conoscenze scientifiche disponibili consentissero di affermare con certezza l'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto.

Sul punto, la Corte di Cassazione sottolinea tuttavia come il giudice di appello, pur avendo posto in crisi *"le giustificazioni scientifiche su cui risulta poggiato il ragionamento del giudice di prima cure nella parte in cui ha riconosciuto una relazione causale tra le condotte omissive dei due imputati e i decessi delle persone offese, quantomeno sotto il profilo dell'anticipazione dell'evento morte"* non avrebbe poi fondato l'assoluzione degli imputati sulla insussistenza del fatto tipico, bensì *"sulla esclusione, in capo ai due imputati, di una posizione di garanzia che li abbia resi destinatari degli obblighi prevenzionali di cui alla imputazione e di un atteggiamento antidoveroso della volontà che consentisse di riconoscere in loro la consapevolezza della persistenza sui luoghi di lavoro di un incombente pericolo per la vita delle persone offese, con la previsione degli eventi mortali per mesotelioma pleurico"*.

Per tale ragione, la Corte ritiene dunque inammissibile il motivo di ricorso del Procuratore Generale che si doleva del fatto che il giudice di appello avesse assolto gli imputati prendendo posizione, in punto di accertamento della causalità, a favore di una delle tesi scientifiche contrapposte, che tuttavia risultava sconfessata da tutti gli elaborati scientifici in atti.

Sul punto, osserva la Corte di Cassazione, *"il giudice di appello affronta il tema causale per incidens, con motivazione che non sposa alcuna delle teorie scientifiche contrapposte, prendendo le distanze dal problema causale ma al contempo rappresentando l'esistenza di un dibattito in atto nella comunità scientifica e la mancanza di posizioni granitiche nella stessa giurisprudenza del supremo collegio, dubitando che ricorra una legge di copertura scientifica all'effetto acceleratore dell'esposizione all'amianto, ma in effetti non esprimendo alcuna conclusione, per le vicende che occupano il processo, in termini di causalità, di fatto rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento"*.

Ma allora, conclude la Corte, avendo il giudice *"troncato l'iter logico che lo stava conducendo nell'esplorazione dei profili causali, riservando all'esame dell'elemento psicologico la esclusione della colpevolezza in capo agli imputati"* deve ritenersi preclusa *"l'analisi delle doglianze delle parti ricorrenti avverso il tessuto argomentativo del giudice di appello"*.

In ogni caso, la Cassazione non si esime dall'esprimere un giudizio in ordine all'approccio del giudice di merito al tema della causalità. Sul punto, una volta richiamati i criteri indicati al riguardo dalla sentenza Cozzini, i giudici di legittimità osservano: *"non pare che la indagine sulla ricorrenza del rapporto di causalità nel corso del processo di merito si sia sviluppato con il rigore logico e sulla base degli indici di corroborazione dei dati forniti dalla ricerca scientifica sopra richiamati"*.

Quanto, invece, al profilo della esclusione della posizione di garanzia e dell'antidoverosità del comportamento ascrivibile agli imputati, la Corte di Cassazione conferma la bontà dell'argomentare della Corte territoriale.